

In questo numero:

- **Liquidatore: nessuna responsabilità in assenza di mezzi**
- **Aprire una partita IVA all'estero e lavorare in Italia**
- **Chiarimenti sulla rivalutazione**
- **Credito d'imposta per la partecipazione a fiere internazionali**

LEGAL

- **Compravendita e garanzia per vizi della cosa venduta: le sezioni unite si pronunciano sull'onere della prova**

LIQUIDATORE: NESSUNA RESPONSABILITA' IN ASSENZA DI MEZZI

Finalmente la Cassazione (sentenza n. 17727 del 29.4.2019) mette un punto fermo nella **responsabilità penale del liquidatore**. Con la pronuncia citata essa afferma che qualora al **momento dell'assunzione dell'incarico** non vi siano risorse disponibili, il liquidatore **non è responsabile del mancato versamento dell'IVA**. Nel caso di specie l'incarico era intervenuto un mese prima della scadenza del termine per l'adempimento fiscale di cui sopra e la **totale mancanza di mezzi finanziari** aveva impedito il soddisfacimento dei diritti erariali. Va delineandosi, peraltro, nella giurisprudenza l'**orientamento** di individuare responsabilità penali a carico del liquidatore **solo** qualora quest'ultimo, coi mezzi a sua disposizione, abbia **soddisfatto altri creditori sociali** (e non l'erario).

APRIRE UNA PARTITA IVA ALL'ESTERO E LAVORARE IN ITALIA

Sin dalla sua costituzione, l'Unione Europea ha garantito a ogni cittadino dell'Unione la libertà di circolazione e di soggiorno nel territorio degli Stati membri. In questo contesto si inserisce la c.d. **libertà di stabilimento**, ovvero il diritto di svolgere attività indipendenti e libero professionali e di creare e gestire imprese in uno Stato membro, al fine di esercitare un'attività permanente su base stabile e continuativa, **alle stesse condizioni** che la legislazione di questo Stato - cioè quello di stabilimento - attribuisce a ciascuno dei propri cittadini. Il principio appena enunciato ha spalancato la strada al fenomeno, ormai diffuso, dell'apertura della c.d. "**partita IVA estera**", che consente di spostare la propria residenza fiscale in un Paese estero, pur mantenendo la sede principale dei propri affari all'interno del territorio dello Stato di provenienza. Questo tipo di operazione potrebbe consentire all'imprenditore o al professionista una **serie di vantaggi economici** dovuti dalle differenti tassazioni che caratterizzano le strutture finanziarie dei vari Paesi dell'Unione. Tuttavia, nasconde una molteplicità di **rischi**. Infatti, se è pur vero che in linea generale, non esiste alcun divieto di lavorare in Italia utilizzando una partita IVA "**estera**", è bene precisare che se si opera sul territorio italiano **si è obbligati al pagamento delle imposte sia in Italia che nel Paese estero**, poiché attraverso la presenza significativa e continuativa nel territorio dello Stato si configura la c.d. stabile organizzazione. In ragione di ciò, se un'impresa o professionista decide di aprire una partita IVA estera compiendo tutta la sua attività amministrativa in Italia al solo scopo di pagare meno tasse, e dunque senza dichiararlo all'Amministrazione Finanziaria, potrebbe andare incontro ai problemi relativi da un lato alla c.d. "**esterovestizione**". Dall'altro lato, potrebbe configurarsi la c.d. "**organizzazione stabile occulta**", la cui rappresentazione è ravvisabile proprio nell'aver spostato fittiziamente la propria residenza fiscale all'estero, pur continuando a mantenere la propria attività amministrativa nel territorio dello Stato, al solo fine di godere di una tassazione più agevolata.

CHIARIMENTI SULLA RIVALUTAZIONE

La versione rivista del documento interpretativo n. 5 dell'OIC, che si occupa della **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** (Legge n. 145/2018), ribadisce alcuni punti fermi nelle regole che disciplinano la materia. In particolare, - le **partecipazioni rivalutabili**, di controllo e di collegamento, sono **soltanto quelle immobilizzate**; - **non sono rivalutabili** i beni utilizzati in base a contratti di **leasing**, che possono essere rivalutati **solo se già riscattati** (in quanto, in caso contrario, non iscrivibili nell'attivo di stato patrimoniale della società utilizzatrice); - per individuare il **valore massimo** della rivalutazione, si può utilizzare **sia** il criterio del **valore d'uso**, sia quello del **valore di mercato**; - la rivalutazione deve avvenire nel **bilancio 2018** con riferimento a **tutti** i beni appartenenti ad una **stessa categoria omogenea**, applicando un **unico criterio** all'interno della medesima categoria. Nel bilancio **2018** gli **ammortamenti** sono calcolati sui **valori non rivalutati**, in quanto l'ammortamento dei maggiori valori inizia dall'esercizio successivo a quello nel quale è effettuata la rivalutazione. Poiché la rivalutazione è valida **anche ai fini fiscali**, **non** sorge (in questo esercizio) alcuna **differenza temporanea**, essendo il valore fiscale pari a quello contabile; l'obbligo del calcolo delle imposte **differite attive** ricorrerà **nei primi 2 esercizi** di calcolo degli ammortamenti (quando <fiscalmente> la rivalutazione non sarà ancora operante), sempreché sussista una **ragionevole certezza** del recupero di tali imposte (OIC 25).

CREDITO D'IMPOSTA PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI

L'art. 49 del D.L. n. 34/2019 (il cosiddetto decreto <crecscita>) prevede il riconoscimento di un **credito d'imposta del 30%** delle spese sostenute nel corso del **2019** per la partecipazione a **fiere internazionali**. Il tetto di spesa è di **60.000 euro** per il sostenimento di spese per l'**affitto** di spazi espositivi, l'allestimento dei medesimi spazi, le **attività pubblicitarie** di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione. Il credito d'imposta, che è riservato alle **<piccole e medie imprese>**, è soggetto al **de minimis** ed è ripartito in **3 quote annuali**, utilizzabili esclusivamente in **compensazione** (art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997). Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto <crecscita> (pubblicato sulla G.U. il 30 aprile scorso), sarà emanato un **decreto attuativo** con tutti i chiarimenti del caso. Poiché la cifra stanziata è di soli 5 milioni di euro, l'**assegnazione** dei crediti avverrà in base all'**ordine cronologico** di presentazione delle domande.

LEGAL**COMPRAVENDITA E GARANZIA PER VIZI DELLA COSA VENDUTA: LE SEZIONI UNITE SI PRONUNCIANO SULL'ONERE DELLA PROVA**

In materia di **garanzia per i vizi della cosa venduta ex art. 1490 c.c., incombe sull'acquirente che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. l'onere di offrire la prova dei vizi lamentati**. Invero, la consegna della cosa viziata costituisce non inadempimento di un'obbligazione, quanto piuttosto l'imperfetta attuazione del risultato traslativo promesso. È quanto statuito con la Sentenza n. 11748/2019 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, nel risolvere il contrasto giurisprudenziale in materia di ripartizione dell'onere della prova nelle c.d. "azioni edilizie", hanno rigettato il ricorso promosso da una società che aveva eccepito i difetti dell'oggettistica di vetro acquistata. La ricorrente, in particolare, aveva sostenuto come fosse a carico della società venditrice - in virtù del principio di riferibilità o vicinanza della prova - l'onere di dimostrare la consegna di un bene conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o realizzazione del bene venduto. **La Suprema Corte, tuttavia, non ritenendo corretta tale ricostruzione, ha confermato l'orientamento giurisprudenziale tradizionale e, conseguentemente, rigettato il ricorso. L'obbligo di garanzia per i vizi della cosa, invero, pone il venditore "in una situazione non tanto di obbligazione, quanto piuttosto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto di vendita o alla sua caducazione"**. In applicazione del principio fissato nell'articolo 2967 c.c. - secondo cui chi vuol fare un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento - **la prova dell'esistenza dei vizi grava sul compratore**, circostanza che rappresenta il fatto costitutivo del diritto a chiedere la risoluzione del contratto di compravendita o la modificazione del prezzo pagato ex art. 1492 c.c.. Detta prova è immancabilmente più vicina al compratore, posto nella condizione di svolgere sulla cosa acquistata gli esami funzionali all'accertamento del vizio lamentato.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	09/05/19	31/12/18	31/12/17	CAMBI	09/05/19	31/12/18	31/12/17	SPREAD	09/05/19	31/12/18	31/12/17
3 mesi	-0,308	-0,313	-0,329	Euro - Usd	1,119	1,145	1,199	<i>Btp vs BUND 10 years</i>	272,0	246,9	157,5
6 mesi	-0,231	-0,240	-0,271	Euro - yen	122,91	125,85	135,01				
1 anno	-0,118	-0,119	-0,186								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.